DISPOSIZIONI PARTICOLARI SULLO STATO GIURIDICO E SULL'ORDINAMENTO DELLE CARRIERE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

# Art. 32

## Carriera del personale insegnante dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni

La carriera degli insegnanti e degli assistenti della Scuola superiore di telegrafia e telefonia, rimane disciplinata dal regio decreto 19 agosto 1923, n. 2483, modificato dalla legge 5 giugno 1954, n. 317.

Versione in vigore dal 26 marzo 1958, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici |
| Estremi | Legge 27 febbraio 1958, n. 119 |
| Titolo | II — Ordinamento delle carriere |
| Capo | I — Tabella organica |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 11 marzo 1958 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-particolari-sullo-stato-giuridico-e-sull-ordinamento/art-32-carriera-del-personale-insegnante-dell-istituto-superiore-delle-poste/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it